XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4768

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAGANO, GIBIINO

Conferimento della qualifica dirigenziale non generale ai docenti che hanno prestato servizio presso l'amministrazione scolastica centrale e periferica per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448

Presentata il 9 novembre 2011

Onorevoli Colleghi! - Il riconoscimento dell'autonomia scolastica (legge n. 59, del 1997 e regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999) ha avuto chiara, fin dall'inizio, la complessità di un tale cambiamento nella gestione delle scuole, con il passaggio da un sistema centralistico ad uno autonomistico, tanto che il legislatore ha previsto l'istituzione di un contingente di 500 docenti e dirigenti particolarmente competenti da assegnare presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) o presso gli uffici scolastici regionali e territoriali per compiti connessi con l'autonomia scolastica. Si tratta di personale che ormai occupa tale ruolo da più di dieci anni e che ogni due o tre anni deve sottoporsi a una nuova selezione (ovvero presentazioni di titoli e colloquio) per rimanere in tale ruolo.

A esso sono affidati moltissimi e delicatissimi compiti di mediazione, diffusione, coinvolgimento, coordinamento e promozione relativamente alle politiche educative locali, nazionali e internazionali.

Il riferimento a tali figure professionali, che si pongono come corpo intermedio tra le esigenze amministrative proprie degli uffici e la competenza pedagogico-didattica nelle scuole, è contenuto in maniera specifica nell'articolo 21 della legge n. 59

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

del 1997 che stabilisce che l'attribuzione della dirigenza ai capi di istituto sia contestuale all'individuazione di nuove figure professionali del personale docente.

Spetta alla legge definire i contenuti e le specificità di questa nuova articolazione della docenza e le modalità della loro formazione e della loro rigorosa selezione.

Tali figure sono indispensabili in quanto fungono da tramite tra le scuole e gli uffici centrali e periferici del MIUR e tra questi e tutti gli altri enti e amministrazioni.

Una loro stabilizzazione significherebbe dotare il MIUR e i suoi uffici periferici di

personale altamente qualificato e professionale distribuito su tutto il territorio.

La presente proposta di legge è finalizzata proprio a dare un pieno riconoscimento al lavoro che in realtà tali figure già svolgono: la qualifica dirigenziale non generale incardinerebbe i docenti in un sistema funzionale sia per il vertice che per la base.

Essi infatti verrebbero a svolgere un importante ruolo tecnico, a livello provinciale o regionale centrale, che affiancherebbe la gestione amministrativa propria dei dirigenti dei suddetti uffici.

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, con un'anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza non inferiore a dieci anni, in possesso di diploma di laurea, di laurea magistrale o di laurea specialistica, che continuativamente per almeno un quadriennio a partire dall'anno scolastico 2000/2001 hanno prestato servizio in qualità di docente assegnato presso le direzioni generali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o dell'ufficio scolastico regionale, compresi gli uffici scolastici territoriali per lo svolgimento di compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, possono conseguire la qualifica dirigenziale non generale previo superamento di un concorso riservato per titoli ed esami.

16PDI.0069410